



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Venezia, 12 DIC 2014

Al Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche
dott. Raffaele Cantone
R O M A

fax 0636723274

OGGETTO: Monitoraggio sull'attuazione della Delibera n. 77/2013 – Rapporto sulla trasparenza della Regione del Veneto.

Con riferimento a quanto richiesto con lettera in data 24 ottobre 2014, prot. 0018437, e nel documento ad essa allegato, si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda gli organi di indirizzo politico è stato sostituito il link che rinviava nell'apposita sotto-sezione del sito del Consiglio Regionale, con un collegamento alla pagina dedicata alla Giunta Regionale. Si è provveduto, quindi, a dare immediata visualizzazione delle informazioni per ogni singolo componente all'interno del sito della Giunta stessa, dove sono stati posizionati tutti i link richiesti dagli artt. 13 e 14 del Decreto legislativo 33/2013, ossia: competenze (art. 13, comma 1, lett. a), atto di nomina (art. 14, comma 1, lett. a), compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica (art. 14, comma 1, lett. c), importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (art. 14, comma 1, lett. c), dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti pubblico/privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (art. 14, comma 1, lett. d), altri eventuali incarichi con oneri a carico della Finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti (art. 14, comma 1, lett. e), dichiarazioni reddituali e patrimoniali (art. 14, comma 1, lett. f), dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 14, comma 1, lett. f), *curriculum vitae* (art. 14, comma.1, lett. b).

**OIV – Organismo Indipendente di Valutazione
c/o Sezione Risorse Umane**

Cannaregio 168 – 30121 Venezia Tel. 041.279.2502/4/6 – Fax 041.279.2585

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



Peraltro, in considerazione delle competenze del Consiglio Regionale sulla materia, il Presidente della Giunta ha inoltrato apposita nota al Presidente del Consiglio Regionale, che si allega, unitamente al riscontro fornito dal Presidente del Consiglio stesso.

Per quanto attiene a “Consulenti e collaboratori”, è stata posizionata nella sotto-sezione una tabella che fornisce le indicazioni sugli uffici che non hanno conferito incarichi. Si è provveduto all’inserimento dei *curricula* e delle attestazioni di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Detti inserimenti sono in corso di completamento.

Per quanto riguarda la sotto-sezione di secondo livello “Monitoraggio dei tempi procedurali” sono stati pubblicati i dati relativi al “Monitoraggio sul rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi. Periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2013”, suddivisi per ogni singolo procedimento.

Per quanto riguarda la sotto-sezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici – Atti di concessione” è in corso di implementazione la funzionalità che renda disponibile un avviso relativo alla presenza di eventuali uffici che non abbiano erogato sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, che sarà predisposto nel corso del 2015 in seguito ad una attività di perfezionamento della procedura di raccolta e inserimento dei dati da parte delle strutture regionali.

Nella sotto sezione “Beni immobili e gestione patrimonio – Patrimonio immobiliare e canoni di locazione”, sono stati aggiornati al 27 novembre 2014 gli elenchi pubblicati nella pagina “Patrimonio immobiliare”, con l’inserimento dei dati catastali richiesti.

Cordiali saluti.

Il Presidente dell’OIV
dott. prof. Fabrizio Panozzo

Al 2

OIV – Organismo Indipendente di Valutazione
c/o Sezione Risorse Umane

Cannaregio 168 – 30121 Venezia Tel. 041.279.2502/4/6 – Fax 041.279.2585
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

SECRETARIAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

Data

24 NOV. 2014

Prot. n.

500645

Indice classificazione

C. 11011

Matr. / Fascicolo

Data 24 NOV 2014

Protocollo N° 500645

FAX

Allegati N° 1

Oggetto:

Adempimenti in materia di Trasparenza.

Al Preg.mo Signor
Presidente del Consiglio regionale
Clodovaldo Ruffato
Palazzo Ferro-Fini
San Marco 2322
30124 Venezia
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it

Ti invio la lettera del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone, e il Rapporto ad essa allegato.

Relativamente alla parte del Rapporto attinente agli "Organi di indirizzo politico e amministrativo e rendiconti dei gruppi consiliari regionali" Ti segnalo che l'Autorità dispone come obbligatoria la pubblicazione dei dati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché della copia della dichiarazione dei redditi di ciascun Consigliere e Assessore.

Posto quanto sopra, Ti chiedo cortesemente di intervenire al fine di far pubblicare, con sollecitudine i dati richiesti, entro e non oltre il termine del 30 novembre p.v., al fine di non incorrere nell'irrogazione delle sanzioni previste dal succitato D.Lgs. n. 33/2013.

Ti ringrazio anticipatamente e Ti saluto cordialmente.

Luca Zaia

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Presidenza

 Consiglio Regionale del Veneto

U del 27/11/2014 Prot: 0022510 Titolario 1.3

CRV CRV spc-UPA

Al Preg.mo Signor
Presidente della Giunta regionale
Luca Zaia
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
30123 Venezia



IX LEGISLATURA

oggetto: **Adempimenti in materia di trasparenza.**

In merito alla Tua nota del 24 novembre u.s. di pari oggetto e relativa alle problematiche dei siti di Amministrazione Trasparente della Giunta e del Consiglio regionale, evidenziate nella nota ANAC del 24 ottobre 2014, Ti devo precisare quanto segue:

Per quanto riguarda il metodo, nella seduta del 24 luglio 2013 la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti locali ha stabilito, tra l'altro, quanto segue "...va considerata la peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali politici espressione della volontà popolare, la giunta e il consiglio, il primo titolare di poteri esecutivi e l'altro della funzione legislativa, tra i quali intercorre un rapporto dialettico. Tali organi sono dotati di spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili sia per quanto concerne le prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda la trasparenza." da ciò ne consegue che il Consiglio regionale, nella sua completa autonomia amministrativa, sancita dall'articolo 46 dello Statuto del Veneto e dalla legge regionale 53/2012, ha posto in essere una sezione per l'Amministrazione Trasparente nel proprio sito istituzionale, ha nominato un proprio responsabile per la trasparenza e, inoltre, ha nominato un proprio OIV che risponde direttamente all'ANAC per quanto di competenza.

Per quanto riguarda il merito, la situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri regionali è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701310 *tel*
+39 041 5221898 *fax*
presidenza@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Presidenza



sito istituzionale del Consiglio regionale secondo la normativa vigente nella Regione del Veneto, normativa che è brevemente riassunta nell'allegata relazione. Tale normativa prevede, in ulteriore sintesi, che la situazione reddituale e patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali sia pubblicata nella forma di *"...due distinte dichiarazioni concernenti la propria situazione reddituale e patrimoniale. La prima dichiarazione deve contenere i dati fondamentali del reddito desumibili dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. La seconda dichiarazione deve contenere tutti gli elementi costitutivi del patrimonio, con particolare riguardo agli elementi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012..."* (l.r. 4/2012, art. 8).


La normativa prevede inoltre, quali termini temporali, che le dichiarazioni siano raccolte entro il 31 ottobre e pubblicate entro il 31 dicembre dello stesso anno.

In tali forme e in tali termini sono state pubblicate le dichiarazioni relative all'anno 2013 e saranno pubblicate quelle relative all'anno 2014.

Naturalmente nulla impedisce che il legislatore regionale si conformi, ove lo ritenga, con opportuna legge di novellazione della l.r. 47/2012, all'orientamento n. 50 dell'ANAC che prevede la pubblicazione integrale della dichiarazione dei redditi.

La Presidenza della Giunta regionale e i suoi uffici sono autorizzati, ovviamente, a trasmettere la presente nota e i relativi allegati all'ANAC.

Ti saluto cordialmente

Clodovaldo Ruffato 



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Repertorio atti n. 73 / CU del 24 luglio 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 luglio 2013:

VISTO l'articolo 1, comma 60, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il quale prevede che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, attraverso l'acquisizione di intese in sede di questa Conferenza, vengano definiti gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge medesima;

VISTO il successivo comma 61 il quale stabilisce che, attraverso intese in questa Conferenza, siano definiti altresì gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

VISTA la nota inviata all'Ufficio di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il 27 marzo 2013, contenente la richiesta della documentazione utile all'avvio dell'iter previsto dalle disposizioni normative sopra citate;

VISTA la nota trasmessa dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il 10 aprile 2013, al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nella quale è rappresentata la necessità del coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione dei provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012;

CONSIDERATO che, il 3 luglio 2013, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, sull'argomento, nel corso la quale sono state esaminate le diverse problematiche ai fini del conseguimento dell'intesa prevista dall'articolo 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012;

VISTO il documento congiunto dell'11 luglio 2013, trasmesso dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI (Documento di sintesi sui possibili contenuti delle intese ex commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190) che è stato esaminato nel corso di una ulteriore riunione, a livello tecnico, tenutasi il 17 luglio 2013;

CONSIDERATO che tale documento contiene sollecitazioni e richieste al Governo che implicano un confronto politico approfondito, sia per il tipo di valutazioni sottese sia per il conseguente impatto normativo;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO pertanto che la portata di tali sollecitazioni non consente l'esame immediato delle questioni nella sede attuale della Conferenza, che ha l'obiettivo di addivenire ad intese per stabilire modalità attuative e termini per l'applicazione della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

CONSIDERATO che, a seguito della citata riunione, a livello tecnico, del 17 luglio 2013, l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con nota n. 238/13/UL/P del 23 luglio 2013, ha fatto pervenire un documento da sottoporre all'esame di questa Conferenza, che, in pari data, è stato trasmesso alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, nella odierna seduta di questa Conferenza,

- le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'assunzione da parte del Governo dell'impegno a modificare il decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi inserendo una adeguata disciplina transitoria;
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condizionato all'assunzione da parte del Governo dell'impegno a modificare, in modo concertato con le Regioni e gli Enti locali, il decreto legislativo n. 39/2013 in materia di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi la cui applicazione sta determinando situazioni non volute;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa, condividendo le osservazioni formulate dall'ANCI;

CONSIDERATO che il Sottosegretario alla Pubblica amministrazione ed alla semplificazione ha preso atto delle osservazioni delle Regioni e degli Enti locali, impegnandosi ad attivare il confronto con le Regioni e gli Enti locali al fine di valutare le modifiche da apportare al decreto legislativo n. 39/2013;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e degli Enti locali;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" sul documento allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delrio



Presidenza
del Consiglio dei Ministri
CONFERENZA UNIFICATA

1. Finalità dell'Intesa.

Con la presente Intesa le parti stabiliscono gli adempimenti di competenza di regioni, province autonome di Trento e Bolzano, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi (d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62), secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 60 e 61, della citata legge delega. Rimane ferma l'applicazione immediata delle disposizioni legislative e delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), anche nei confronti delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, per quanto non previsto nella presente Intesa.

2. Responsabile della prevenzione – responsabile della trasparenza.

La legge affida il ruolo di coordinamento della strategia di prevenzione della corruzione anche a livello decentrato al responsabile della prevenzione e al responsabile della trasparenza, che debbono essere designati tempestivamente da ciascuna amministrazione. Gli enti che non abbiano ancora individuato i responsabili, provvedono con la massima sollecitudine, dando notizia della nomina sul proprio sito istituzionale. La comunicazione della nomina deve essere data anche alla C.I.V.I.T., secondo le indicazioni fornite dall'Autorità. L'art. 43 del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza (...)". In linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli enti stabiliscono o la coincidenza tra le due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza. Considerato che la trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, gli enti assicurano comunque il coordinamento tra le attività svolte dai due soggetti nonché tra il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.).

Nell'ambito dell'amministrazione gli enti individuano un solo responsabile della prevenzione e un solo responsabile della trasparenza, stabilendo adeguati meccanismi di collegamento tra le diverse articolazioni dell'amministrazione, soprattutto nel caso in cui l'organizzazione evidenzia una rilevante autonomia a livello organizzativo e gestionale. A parte va considerata la peculiare situazione delle regioni, enti di rilevanza costituzionale, caratterizzati dalla compresenza di due diversi organi collegiali politici espressione della volontà popolare, la giunta e il consiglio, il primo titolare di poteri esecutivi e l'altro della funzione legislativa, tra i quali intercorre un rapporto dialettico. Tali organi sono dotati di spiccata autonomia anche per quanto riguarda gli apparati serventi, il che giustifica la nomina di due diversi responsabili sia per quanto concerne la prevenzione della corruzione, sia per quanto riguarda la trasparenza.

In linea con quanto già previsto dalla circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, al fine di assicurare il più efficace svolgimento della funzione, gli enti valutano la convenienza ad individuare dei "referenti" per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, che costituiscano punto di riferimento per la raccolta delle informazioni e le segnalazioni, fermi restando i compiti dei responsabili e le conseguenti responsabilità, che non possono essere derogati. I compiti dei referenti sono specificati nel P.T.P.C. e nel P.T.T.I..





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Considerata l'ampiezza e la delicatezza delle attribuzioni, gli enti valutano ogni misura che possa supportare lo svolgimento delle funzioni del responsabile della prevenzione e del responsabile della trasparenza, assicurando autonomia e poteri di impulso. In quest'ottica, gli enti si impegnano a valutare la necessità di adottare modifiche organizzative, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, in modo da garantire la massima indipendenza del ruolo anche mediante la disponibilità di risorse adeguate. A tal proposito, in particolare, in linea con quanto previsto nella circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della funzione pubblica, la responsabilità delle funzioni non può essere attribuita a dirigenti o funzionari collocati nell'ambito della diretta collaborazione dell'organo di indirizzo politico.

Le parti condividono la necessità di tener conto della specificità degli enti di piccole dimensioni, che richiede l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; considerata la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipica di queste realtà organizzative locali, in via eccezionale, negli enti in cui le funzioni di responsabile dell'U.P.D. sono affidate al segretario comunale lo stesso può essere individuato anche come responsabile della prevenzione della corruzione. L'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere ogni iniziativa utile per la costituzione di U.P.D. in convenzione fra più enti e per l'adozione delle modifiche regolamentari necessarie, in modo da soddisfare l'esigenza dello svolgimento dei procedimenti disciplinari secondo efficienza ed efficacia e senza interferenze rispetto alla funzione di prevenzione della corruzione.

Con riferimento al soggetto titolare del potere di approvare il P.T.P.C. e il P.T.T.I. nelle A.S.L., nelle aziende ospedaliere e negli I.R.C.C.S., esso è individuato nel direttore generale, sentito il consiglio di indirizzo e vigilanza per gli I.R.C.C.S..

3. Adozione e comunicazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I.

In fase di prima applicazione, gli enti adottano il P.T.P.C. e il P.T.T.I. entro il 31 gennaio 2014 e contestualmente provvedono alla loro pubblicazione sul sito istituzionale, con evidenza del nominativo del responsabile della trasparenza e del responsabile della prevenzione, che debbono essere comunque indicati anche all'interno dei Piani. L'adozione dei Piani è comunicata al Dipartimento della funzione pubblica entro il medesimo termine del 31 gennaio mediante indicazione del *link* alla pubblicazione sul sito o secondo modalità che saranno indicate sul sito del Dipartimento – sezione anticorruzione. Gli enti sub-regionali curano la comunicazione anche alla regione di riferimento, secondo modalità che saranno indicate e pubblicizzate da ciascuna regione; la comunicazione del P.T.P.C. alla regione da parte dell'ente locale si intende assolta mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente. Il P.T.T.I. verrà inoltre inserito nel portale della trasparenza della C.I.V.I.T. secondo termini e modalità che saranno indicati dall'Autorità.

Le parti convengono che qualora la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione, d'ora in poi P.N.A., trasmessa dal Dipartimento della funzione pubblica alla C.I.V.I.T., non risultasse approvata in via definitiva dall'Autorità alla data del 30 settembre 2013, le stesse potranno incontrarsi per valutare un eventuale adeguamento del termine per l'adozione e la comunicazione del P.T.P.C..

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 6, della legge 6 novembre 2012, n. 190, i prefetti svolgono attività di supporto tecnico – informativo, a richiesta, nei confronti degli enti locali, ai fini della predisposizione del P.T.P.C.. Le modalità per il supporto sono individuate d'intesa tra il prefetto e gli enti locali.





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

4. Rotazione dei dirigenti e funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione

Gli enti assicurano la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione (come risultanti dal P.T.P.C.). A tal fine, ciascun ente, previa informativa sindacale, adotta dei criteri generali oggettivi.

In ogni caso, fermi restando i casi di revoca dell'incarico già disciplinati e le ipotesi di applicazione di misure cautelari, la rotazione può avvenire solo al termine dell'incarico, la cui durata deve essere comunque contenuta.

L'attuazione della misura deve avvenire in modo da tener conto delle specificità professionali in riferimento alle funzioni e in modo da salvaguardare la continuità della gestione amministrativa. A tal fine, gli enti curano la formazione del personale, prediligendo l'affiancamento e l'utilizzo di professionalità interne.

Ove le condizioni organizzative dell'ente non consentano l'applicazione della misura, l'ente ne deve dar conto nel P.T.P.C. con adeguata motivazione.

L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni.

Gli enti adeguano i propri ordinamenti alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. l *quater*), del d.lgs. n. 165 del 2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

5. Codice di comportamento

Gli enti adottano un proprio Codice di comportamento ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice approvato con d.P.R. n. 62 del 2013, tenendo conto della disciplina dettata da quest'ultimo.

6. Incarichi vietati ai dipendenti

L'art. 53, comma 3 *bis*, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che "con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.". In base all'art. 1, comma 60, della l. n. 190 del 2012 in sede di Conferenza unificata vengono definiti gli adempimenti ed i termini per l'adozione di norme regolamentari relativi all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici. Al fine di supportare gli enti in questa attività, è costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della funzione pubblica con i rappresentanti delle regioni e degli enti locali con l'obiettivo di analizzare le criticità e stabilire dei criteri che possono costituire un punto di riferimento per le regioni e gli enti locali. Gli enti sono tenuti ad adottare i previsti regolamenti entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, i cui risultati saranno adeguatamente pubblicizzati, e comunque non oltre 180 giorni dalla data di adozione della presente Intesa.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

7. Trasparenza (d.lgs. n. 33 del 2013)

Le parti convengono che gli obblighi di trasparenza previsti nel d.lgs. n. 33 del 2013, salvo i casi in cui le disposizioni abbiano previsto specifici termini, sono efficaci al momento della sua entrata in vigore (20 aprile 2013) e l'applicazione delle norme non deve attendere l'adozione del decreto interministeriale previsto nell'art. 1, comma 31, della l. n. 190, che potrà eventualmente intervenire per introdurre disposizioni di dettaglio e di raccordo. Pertanto, ferme restando eventuali previsioni specifiche che potranno essere contenute nella fonte regolamentare, le prescrizioni di trasparenza sono immediatamente precettive. Analogamente per quanto riguarda l'adozione dei decreti previsti dall'art. 48 del d.lgs. n. 33 del 2013. Pertanto, gli adempimenti di trasparenza debbono essere curati seguendo le indicazioni contenute nell'Allegato A al d.lgs. n. 33 del 2013, nonché secondo la delibera n. 50 del 2013 della C.I.V.I.T. e le delibere dell'A.V.C.P..

Considerata l'esigenza di assicurare la trasparenza evitando aggravii a carico delle strutture che potrebbero andare a detrimento dell'efficienza del servizio, tenuto conto del sistema di monitoraggio già in uso per i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie erogate, in via transitoria, la pubblicità richiesta dall'art. 41 comma 6 del d.lgs. n. 33 del 2013 si attua con la pubblicazione sul sito istituzionale (da parte di enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del S.S.N.) dei tempi massimi di attesa previsti per tutte le prestazioni considerate traccianti, suddivisi per classe di priorità e la percentuale di loro effettivo rispetto. La Conferenza delle regioni e il Dipartimento della funzione pubblica avviano un tavolo tecnico per definire modalità applicative del citato comma 6 che tengano conto della predetta esigenza, con il coinvolgimento del Ministero della salute, i cui lavori devono concludersi entro 90 giorni dall'adozione della presente Intesa, decorsi i quali il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero della salute, presenta comunque una proposta alla Conferenza Stato-regioni.

In riferimento agli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 si chiarisce che le prescrizioni riguardano i provvedimenti conclusivi dei procedimenti indicati nelle lettere da a) a d) del predetto comma che costituiscono le aree a rischio corruttivo specificamente individuate dall'art. 1, comma 16, della l. n. 190 del 2012.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione dei dati in forma aggregata relativi all'attività amministrativa previsti dall'art. 24 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013, si precisa che le prescrizioni concernono le amministrazioni che sono tenute istituzionalmente a svolgere funzioni statistiche, nonché l'attività degli uffici statistici di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 322 del 1989 (*Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*) e le attività di trattamento dei dati a fini conoscitivi che le amministrazioni pongono in essere pur non essendone obbligate dalla legge. La pubblicità si riferisce soltanto ai dati in forma aggregata.

8. Inconferibilità e incompatibilità (d.lgs. n. 39 del 2013)

L'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità riguardanti il segretario comunale o provinciale che sia individuato come responsabile della prevenzione è contestata dal sindaco o dal presidente della provincia, anche a seguito di segnalazione, salve diverse previsioni regolamentari adottate dall'Ente.

Le situazioni di inconferibilità ed incompatibilità sono contestate dal responsabile della prevenzione dell'ente che ha conferito l'incarico dirigenziale.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità.

In riferimento all'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si precisa che i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità annualmente nel termine stabilito da ciascun ente. La dichiarazione deve altresì essere resa tempestivamente all'insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte dell'amministrazione.

Le parti convengo che gli artt. 5, 8, 10 e 14 del d.lgs. n. 39 del 2013, laddove dettano specifiche disposizioni per l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi nelle A.S.L. si applicano anche alle aziende ospedaliere.

Per quanto riguarda le incompatibilità riferite specificamente al settore sanitario, si precisa che nel campo di applicazione del comma 1 dell'art. 10 rientra anche l'incarico di direttore dei servizi socio-sanitari, per la tipologia di funzioni svolte che sono assimilabili a quelle del direttore sanitario. Sempre in riferimento al medesimo articolo nel comma 2 la locuzione di incarico professionale non si riferisce alle tipologie contrattuali proprie della medicina convenzionata.



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio attività e rapporti istituzionali

RELAZIONE SUL QUADRO NORMATIVO RIGURDANTE LA PUBBLICITA' REDDITUALE E PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI E ASSESSORI REGIONALI

Il quadro normativo di riferimento per quanto riguarda la pubblicazione dei redditi e dei patrimoni dei consiglieri è costituito da due leggi e un decreto legislativo:

- 1) Legge 5 luglio 1982, n. 441
- 2) Legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (Capo IV)
- 3) Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (principalmente l'articolo 14)

La L. 441/82 costituisce il riferimento generale per quanto riguarda gli obblighi relativi alla pubblicità patrimoniale e reddituale dei detentori di una carica elettiva.

La l.r. 47/2012 costituisce, al momento, la principale fonte di riferimento per quanto riguarda gli obblighi dei consiglieri regionali relativi alla situazione reddituale e patrimoniale nonché la disciplina e i termini di acquisizione e pubblicazione dei dati necessari.

La l.r. 47/2012 prevede la pubblicazione dei dati riguardanti i redditi e i patrimoni, sia su Internet che sul Bur (su quest'ultimo con riferimento all'articolo 9 della L. 441/82), nella medesima forma e cioè su dei moduli predisposti dall'Ufficio di Presidenza.

Tale prassi non è originaria della l.r. 47/2012 ma trova la sua origine nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 81/2006 che, in applicazione del regolamento regionale 1/1991 ora abrogato, ha affiancato ai moduli della situazione patrimoniale previsti dalla L. 441/82 i moduli riguardanti la situazione reddituale. Prima della deliberazione n. 81/2006 venivano pubblicati in forma integrale i dati del quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi.

La tempistica prevista dalla l.r. 47/2012 è la seguente: acquisizione dei moduli compilati da parte dei consiglieri e degli assessori entro il 31 ottobre, pubblicazione degli stessi entro il 31 dicembre.

Il dlgs. 33/2013 ha modificato la L. 441/82 introducendo gli obblighi di pubblicità patrimoniale a carico di altri soggetti legati al titolare di carica elettiva da vincoli di parentela ma, soprattutto, ha disposto la pubblicazione su Internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, di ciò che la L. 441/1982 prevede che venga solo depositato (articolo 2 della L. 441/1982).

Il dlgs. 33/2013 non ha però modificato le modalità di pubblicazione sul Bur previste dalla L. 441/82 creando così un doppio standard di pubblicazione in relazione al luogo di pubblicazione (Bur o Internet).



UNITÀ RAPPORTI
ISTITUZIONALI

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701393 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uri@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Servizio attività e rapporti istituzionali

Quasi contemporaneamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dlgs. 33/2013, avvenuta il 5 aprile 2013, è stata emanata la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 27 dell'11 aprile 2013.

La deliberazione 27/2013, oltre a dare attuazione alle disposizioni contenute nella l.r. 47/2012, ha cercato di coordinare la legge regionale stessa con il dlgs. 33/2013 dando attuazione ai nuovi obblighi previsti dal dlgs. stesso ma non previsti dalla l.r. 47/2012.

Tuttavia la deliberazione 27/2013 ha l'evidente limite di non poter modificare in via autonoma la l.r. 47/2012 e pertanto è stata mantenuta l'identità di forma di pubblicazione indipendentemente dal luogo di pubblicazione (Bur o Internet).

Di conseguenza, per poter l'Ufficio di presidenza provvedere a dei cambiamenti a riguardo, è necessario che venga modificata la l.r. 47/2012.



IX LEGISLATURA

IL RESPONSABILE UNITA' RAPPORTI ISTITUZIONALI

Dott. Enrico Sunseri